

	ALLEGATO "B" all'atto n. 35768 di rep. e n. 14750 di racc.	
	STATUTO	
	DELLA "COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO ACAP CAMPANIA ASSOCIAZIONE	
	CULTURA ASSISTENZA POPOLARE -	
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"	
	in breve	
	"COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO - ACAP CAMPANIA - APS"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITÀ	
	Articolo 1 - Denominazione e Principi Ispiratori	
	1. È costituita in Napoli, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017,	
	n. 117 e s.m., un'Associazione denominata "COMUNITÀ DI	
	SANT'EGIDIO ACAP CAMPANIA ASSOCIAZIONE CULTURA ASSISTENZA PO-	
	POLARE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "COMU-	
	NITÀ DI SANT'EGIDIO - ACAP CAMPANIA - APS".	
	2. L'Associazione ha sede in Napoli alla via Luigi Palmieri	
	n. 19 ed ha durata indeterminata.	
	A cura del Consiglio Direttivo, per il miglior assolvimento	
	della propria attività, potranno essere istituite ovunque, in	
	Italia e all'Estero, sede periferiche, sezioni, rappresen-	
	ze.	
	3. L'Associazione, pur operando in piena autonomia, riconosce	
	particolari legami di affinità con l'organizzazione Nazionale	
	"ACAP - Associazione Cultura Assistenza Popolare" e si propo-	
	ne di collaborare strettamente con essa.	
	Articolo 2 - Finalità	

	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale mediante:	
	a) la promozione della cultura, dell'assistenza, dell'educa-	
	zione e dell'istruzione in situazioni ed ambienti popolari;	
	b) la formazione di nuove esperienze d'aggregazione comunita-	
	ria e di democrazia di base;	
	c) lo sviluppo di nuove forme di servizi sociali, assisten-	
	ziali, culturali e sanitari a favore delle fasce di popola-	
	zione più deboli in Italia e all'estero, con particolare ri-	
	guardo ai paesi in via di sviluppo;	
	d) la promozione di attività sociali, culturali, assistenzia-	
	li e di qualsiasi altro tipo volte al risanamento di Napoli e	
	dell'area circostante.	
	Articolo 3 - Attività di Interesse Generale	
	1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale le	
	seguenti attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	

	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	e) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	

	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
	colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24	
	dicembre 2007, n. 244;	
	n) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi del-	
	la legge 4 maggio 1983, n. 184.	
	2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che	
	l'Associazione esercita per il raggiungimento delle proprie	
	finalità sono:	
	a) coordinare e sviluppare l'attività già esistente nei quar-	
	tieri e nei rioni popolari, che hanno moralmente promosso	
	l'Associazione stessa;	
	b) promuovere nuove forme di partecipazione e gestione socia-	
	le della collettività e dei servizi in collaborazione con En-	
	ti Pubblici (Organi Statali, Regionali, Province, Comuni,	
	Circoscrizioni) e Privati, Comitati ed Associazioni varie;	
	c) sensibilizzare, specialmente negli ambienti giovanili, ai	

	problemi della cultura e dell'assistenza popolare;	
	d) organizzare e promuovere la formazione di elementi idonei	
	a tali scopi;	
	e) organizzare e gestire socialmente scuole materne, scuole	
	popolari serali per giovani e adulti lavoratori, corsi di i-	
	struzione popolare e di aggiornamento culturale e professio-	
	nale, colonie e soggiorni estivi e invernali, corsi di istru-	
	zione e formazione umana e socio-culturale, l'assistenza sa-	
	nitaria e legale, i centri ricreativi ed attività culturali,	
	le comunità-alloggio, strutture residenziali, centri di ac-	
	coglienza, centri di riabilitazione specie a favore di mino-	
	ri, disabili, anziani e cittadini senza fissa dimora;	
	f) diffondere pubblicazioni tendenti a promuovere il livello	
	culturale e a fornire gli strumenti di una valida promozione	
	dello scopo, nonché aventi carattere di informatica in rela-	
	zione all'oggetto sociale;	
	g) organizzare convegni, congressi e dibattiti, mostre e pro-	
	iezioni sia per coloro che collaborano con l'Associazione sia	
	per altre persone interessate;	
	h) prestare qualsiasi tipo di collaborazione purché connessa	
	con lo scopo sociale;	
	i) provvedere alla raccolta di stampati, manoscritti, libri,	
	trattati, monografie, periodici che abbiano carattere cultu-	
	rale ed istruttivo e ponendoli a disposizione di studiosi e	
	di chiunque abbia interesse a consultarli, sia a scopo didat-	

		tico che informativo;	
		l) promuovere attività di educazione sanitaria ai fini di tutela della salute;	
		m) avviare forme di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;	
		n) promuovere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed in particolare dei disabili;	
		o) organizzare servizi per la lotta alla tossicodipendenza e all'alcoolismo;	
		p) promuovere l'assistenza ai cittadini stranieri in Italia e ai nomadi attraverso l'organizzazione di servizi sociali, culturali e assistenziali;	
		q) promuovere ogni iniziativa e mezzo utile al raggiungimento dello scopo sociale e dei fini istituzionali.	
		Articolo 4 - Attività Diverse	
		1. L'Associazione può esercitare "attività diverse" da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 che precede, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti stabiliti e previsti dalla normativa applicabile e dal presente Statuto.	
		2. L'individuazione delle attività diverse è competenza del consiglio direttivo.	
		TITOLO II - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE	
		Articolo 5 - Sovvenzioni, Avanzi e Raccolta Fondi	

	1. Per lo sviluppo delle proprie attività, l'Associazione può	
	avvalersi di:	
	- quote associative e contributi degli aderenti;	
	- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni;	
	- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato,	
	di enti o di istituzioni pubbliche;	
	- sovvenzioni e contributi di organismi internazionali;	
	- donazioni, lasciti testamentari ed eredità;	
	- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e	
	delle attività diverse;	
	2. Gli utili o gli avanzi di gestione dell'Associazione sa-	
	ranno impiegati per la realizzazione delle attività di inte-	
	resse generale.	
	3. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta	
	fondi al fine di finanziare le attività di interesse genera-	
	le, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e con-	
	tinuativa, sempre nel rispetto dei limiti di legge.	
	Articolo 6 - Patrimonio ed Esercizio Sociale	
	1. Il patrimonio è costituito da:	
	- quote associative annuali;	
	- contributi e finanziamenti erogati all'associazione;	
	- erogazioni e lasciti liberali, in denaro o in natura, anche	
	testamentari;	
	- proventi derivanti da attività di interesse generale e pro-	
	venti delle attività diverse;	

	2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statu-	
	taria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale.	
	4. L'Associazione non potrà mai, in alcun modo, distribuire	
	utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la vita dell'organizzazione, nemmeno in forma indi-	
	retta, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia-	
	no imposte per legge o siano effettuate in base a norme di	
	legge.	
	Articolo 7 - Bilancio d'esercizio e sociale, trasparenza	
	1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio,	
	redatto ai sensi della normativa vigente sugli Enti del terzo	
	settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro	
	i termini di legge.	
	2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresen-	
	tare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale	
	ed economico-finanziaria dell'Associazione.	
	3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei	
	documenti del bilancio di esercizio.	
	4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo	

	o ne ricorrano i presupposti di legge, viene redatto il bilancio sociale.	
	5. L'Associazione ottempera alla normativa sulla trasparenza amministrativa.	
	TITOLO III - SOCI E PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA	
	Articolo 8 - Gli Associati	
	1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che, condividendone le finalità, presentino domanda di ammissione, si impegnino a rispettare lo statuto e i regolamenti interni, e versino la quota associativa annuale.	
	L'Associazione deve avere almeno sette associati persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione dovrà formulare richiesta di iscrizione in altra sezione del RUNTS.	
	2. Per gli associati minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.	
	3. Non sono ammesse discriminazioni di alcun tipo nell'ammissione degli associati.	
	4. Le quote associate ed ogni altro contributo non sono trasmissibili a nessun titolo, nè rivalutabili nè restituibili agli associati.	
	Articolo 9 - Ammissione dell'Associato	
	1. L'ammissione alla qualità di associato è deliberata dal	

	Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta	
	da parte dell'interessato. La deliberazione di ammissione de-	
	ve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni. In caso	
	di rigetto, la delibera deve essere motivata e comunicata en-	
	tro 60 giorni. L'aspirante associato può proporre appello al	
	Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.	
	Articolo 10 - Perdita della Qualità di Associato	
	1. La qualifica di associato si perde per:	
	- recesso volontario comunicato per iscritto al Consiglio Di-	
	rettivo;	
	- mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6	
	mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, con decadenza auto-	
	matica senza necessità di formalità;	
	- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi mo-	
	tivi;	
	- decesso.	
	2. La perdita della qualità di associato determina automati-	
	camente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rive-	
	stita.	
	Articolo 11 - Sanzioni Disciplinari	
	1. Costituiscono causa di sanzioni disciplinari il mancato	
	rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice e-	
	tico o delle deliberazioni degli organi preposti. Il Consi-	
	glio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disci-	
	plinari: richiamo scritto, sospensione temporanea della tes-	

	sera, esclusione dall'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto l'ad-	
	debito all'associato, che ha 10 giorni per presentare contro-	
	deduzioni e difese.	
	3. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso appello al	
	Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.	
	Articolo 12 - Diritti e Doveri dei Soci	
	1. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee	
	con diritto di voto, eleggere gli organi sociali ed essere e-	
	letti negli stessi, essere informati sulle attività dell'As-	
	sociazione, esaminare i libri sociali previa richiesta scrit-	
	ta al Consiglio Direttivo, e partecipare alle attività pro-	
	mosse dall'Associazione.	
	2. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente	
	statuto e i regolamenti interni, versare la quota associativa	
	annuale, contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Asso-	
	ciazione, e tenere un comportamento conforme allo spirito e	
	alle finalità dell'Associazione.	
	Articolo 13 - Volontari	
	1. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti a-	
	gli enti associati.	
	2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svol-	
	gono attività in favore dell'Associazione e dei suoi progetti	
	utilizzando il proprio tempo e le proprie capacità in modo	

	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti.	
	3. L'attività del volontario non può essere retribuita in al-	
	cun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Asso-	
	ciazione soltanto le spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate per l'attività prestata, entro limiti di legge e alle	
	condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	4. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo	
	non occasionale sono iscritti in un apposito registro e sono	
	denominati anche "operatori".	
	5. La qualità di volontario operatore cessa qualora non venga	
	effettivamente prestata una collaborazione continuativa alle	
	attività dell'Associazione. In tal caso l'operatore è consi-	
	derato un volontario occasionale.	
	6. Gli operatori possono essere espulsi qualora ricorrano	
	gravi motivi. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla	
	decadenza dalla qualità di Operatore.	
	7. Contro il provvedimento di espulsione l'Operatore, entro i	
	successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei	
	Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato i-	
	stituito, all'Assemblea degli associati, che, se non apposi-	
	tamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta	
	utile.	
	Articolo 14 - Sostenitori	
	1. È istituita la categoria dei "sostenitori", composta da	

	persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo associati,	
	sostengono le attività dell'Associazione attraverso contribu-	
	ti economici o donazioni.	
	2. I sostenitori ricevono informazioni periodiche sulle atti-	
	vità dell'Associazione ma non hanno diritto di voto in assem-	
	blea in quanto non associati.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI	
	Articolo 15 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Vice Presidente;	
	- il Segretario Generale;	
	- l'Organo di Controllo;	
	- il Collegio dei Probiviri.	
	Articolo 16 - Assemblea degli Associati	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è com-	
	posta da tutti gli associati in regola con il versamento del-	
	la quota associativa.	
	2. L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- elegge e revoca i componenti degli organi sociali indivi-	
	duando, all'interno del consiglio direttivo il Presidente, il	
	Vice Presidente e il Segretario Generale, all'interno	

	dell'Organo di Controllo, se collettivo, il presidente;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali;	
	- approva i regolamenti;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo	
	statuto alla sua competenza.	
	3. L'Assemblea straordinaria:	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o	
	scissione dell'Associazione.	
	4. L'Assemblea è convocata dal Segretario Generale mediante	
	avviso contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno 15	
	giorni prima della data fissata per l'adunanza.	
	5. L'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale o, in sua	
	assenza, dal Presidente o dal Consigliere più anziano. Viene	
	nominato un segretario verbalizzante.	
	6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli asso-	
	ciati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	presenti.	
	7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza dei voti dei presenti.	
	8. Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di al-	
	meno due terzi degli associati e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	

	Articolo 17 - Diritto di Voto e Rappresentanza	
	1. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può essere	
	rappresentato da un altro associato tramite specifica delega.	
	Ogni associato può ricevere fino a un massimo di due deleghe.	
	Per gli associati minori di età, il diritto di votare in as-	
	semblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo an-	
	no di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui	
	medesimi.	
	Articolo 18 - Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del-	
	l'Associazione ed è composto da un minimo di 3 a un massimo	
	di 9 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, che	
	provvedono ad eleggere tra i suoi membri il Presidente, il	
	Vice Presidente ed il Segretario Generale.	
	2. Il Consiglio Direttivo:	
	- attua le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- predispone il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulle domande di ammissione degli associati;	
	- predispone i regolamenti interni;	
	- determina la quota associativa annuale;	
	- delibera l'esclusione degli associati;	
	- istituisce sezioni territoriali;	
	- gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione.	
	3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i	
	suoi membri sono rieleggibili.	

	Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede sociale od	
	altrove, previa convocazione del Segretario Generale o del	
	Presidente - il quale in assenza del segretario Generale	
	provvederà personalmente alla convocazione e a presiederlo -	
	ovvero lo richiedano almeno due Consiglieri.	
	2. La convocazione del consiglio Direttivo deve essere fatta	
	con qualunque mezzo utile, ma con preavviso di almeno cinque	
	giorni e, nei casi urgenti di due giorni, salvo precisi ac-	
	cordi presi di volta in volta nella riunione immediatamente	
	precedente.	
	3. Per la validità delle riunioni è necessario la presenza	
	della maggioranza dei membri.	
	4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità	
	prevale il voto del Segretario Generale.	
	Articolo 20 - Presidente e Vice Presidente	
	1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza	
	ufficiale ed onoraria dell'Associazione, di fronte ai terzi	
	ed in giudizio.	
	2. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo	
	e dell'Assemblea in assenza del Segretario Generale.	
	3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di	
	assenza o impedimento.	
	Articolo 21 - Segretario Generale	

	1. Il Segretario Generale ha, disgiuntamente con il Presidente,	
	la rappresentanza legale dell'Associazione.	
	2. Il Segretario Generale:	
	- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	- convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;	
	- dispone i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;	
	- dirige e coordina i programmi e le attività dell'Associazione.	
	Articolo 22 - Collegio dei Probiviri	
	1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.	
	2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre	
	membri effettivi nominati dall'Assemblea degli associati, che	
	ne designa il presidente, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non associati.	
	3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come	
	associato dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione degli associati in conformità a quanto previsto dall'articolo	
	8, e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.	

	4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché	
	nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto	
	di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni	
	dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventual-	
	mente prorogabili di altri 15 giorni.	
	5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Se-	
	gretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà	
	approvato seduta stante.	
	6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizio-	
	ne di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria	
	ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio me-	
	desimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni	
	ed i suoi membri sono riconfermabili.	
	Articolo 23 - Organo di Controllo	
	1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al ri-	
	correre dei requisiti previsti dalla Legge. L'Organo di Con-	
	trollo può essere monocratico oppure collegiale. Se collegia-	
	le, è composto da tre membri effettivi, con i requisiti pre-	
	visti dalla normativa vigente e sono nominati dall'Assemblea	
	che ne designa il Presidente.	
	2. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i suoi	
	componenti possono essere riconfermati. Ciascun componente	
	può essere revocato dall'assemblea degli associati solo per	
	giusta causa.	
	3. Le attività dell'Organo di controllo non sono svolte a ti-	

	tolo gratuito, salvo rinuncia al compenso da parte dei singo-	
	li membri dell'organo.	
	Articolo 24 - Revisione Legale	
	1. Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge ed al-	
	l'Organo di Controllo non venga attribuito l'esercizio del	
	controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Revisore	
	Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	2. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dal D.Lgs.	
	n. 117/2017, da un Revisore Legale dei conti o da una Società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'inca-	
	rico è conferito dall'Assemblea che ne stabilisce altresì il	
	compenso e la durata.	
	3. Le attività di revisione legale non sono svolte a titolo	
	gratuito, salvo la rinuncia al compenso da parte del Revisore.	
	TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 25 - Scioglimento e Devoluzione	
	Qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'assemblea	
	che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa de-	
	libera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua	
	dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguen-	
	te.	
	Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto seguendo le moda-	
	lità previste e dalla normativa vigente per gli enti iscritti	
	al RUNTS.	

	Articolo 26 - Riunioni a Distanza degli Organi Collegiali	
	1. Le riunioni degli Organi Collegiali dell'Associazione,	
	compresa l'Assemblea degli associati e il Consiglio Diretti-	
	vo, possono essere svolte anche con modalità telematiche.	
	2. Le riunioni svolte a distanza sono valide a condizione che	
	siano svolte utilizzando strumenti di telecomunicazione che	
	consentano l'identificazione dei partecipanti e la loro par-	
	tecipazione attiva alla discussione e alla votazione. È ne-	
	cessaria la compresenza, nel medesimo luogo fisico, del pre-	
	sidente e del segretario verbalizzante.	
	3. Di ogni riunione svolta a distanza deve essere redatto un	
	verbale che verrà approvato seduta stante.	
	Articolo 27 - Rinvio	
	1. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e i	
	regolamenti dell'Associazione.	
	2. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in par-	
	ticolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 lu-	
	glio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previ-	
	sto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.	
	Articolo 28 - Entrata in Vigore	
	Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione	
	dell’Assemblea degli associati. L’utilizzo dell’acronimo APS	
	o del termine Associazione di Promozione Sociale potrà essere	
	utilizzato solo dopo l’iscrizione al RUNTS.	

Firmato: Marco Risi, Mario Iazzetti Notaio (sigillo).

[illegible]